

# AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

000548 07.06.2016  
|-----|-----|  
N° DATA

adottata ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. X/4639 del 19 dicembre 2015

### OGGETTO:

ISTANZA CONGEDO AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5 DEL D.LGS.  
26.3.2001, N. 151 E S.M.I., DELLA DIPENDENTE C. M. C. – AUSILIARIA SPEC.  
SERV. SOCIOASSISTENZIALI - A TEMPO INDETERMINATO A PART-TIME.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona con sede legale in Busto Arsizio, Via Arnaldo Da Brescia, 1 – 21052 Busto Arsizio il cui assetto è indicato nell'allegato 1 alla deliberazione medesima che individua i presidi ospedalieri con relativi afferimenti, le strutture sanitarie e sociosanitarie così come riportate dall'assetto accreditato dei sistemi ASAN e AFAM;

Dato atto che la nuova ASST della Valle Olona è stata costituita mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio" con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese.

Vista l'istanza pervenuta in data 25/05/2016, prot. n. 10620 con la quale la dipendente C. M. C., ausiliaria spec. serv. socioassistenziali - a tempo indeterminato a part-time, ha chiesto di poter usufruire di un ulteriore periodo di congedo, ai sensi dell'art 42 c.5 del D.Lgs. 26.03.2001, n. 151 e s.m.i. per assistere la propria madre N.E.

# AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

convivente, portatore di handicap in situazione di gravità accertata, a decorrere dal 7/06/2016 e sino a tutto l'1/7/2016;

Richiamato l'art. 42, c. 5, del D.Lgs. 151 del 26/3/2001 come modificato da ultimo dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011, n. 119;

Considerato che la situazione di gravità è stata riconosciuta ai sensi della Legge 104/1992, per N.E., dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap dell'ASL di Varese – Area distrettuale di Busto Arsizio, riunita in data 22/06/2012 senza revisione;

Verificato che la dipendente sunnominata ha diritto di fruire dei benefici previsti dall'art. 33 della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e s.m.i.

Visto l'art. 42, comma 5 del D.Lgs. 151/2001 e s.m.i. laddove è previsto che durante la fruizione del congedo l'avente diritto non possa fruire dei benefici di cui all'art. 33 della Legge n. 104/92 e s.m.i., né alcun altro soggetto ne possa beneficiare;

Tenuto conto che la sig.ra C. M. C. con propria dichiarazione ha attestato di essere l'unico familiare richiedente i benefici previsti dall'art. 33, c. 3 della Legge 104/1992 e dall'art. 42, c. 5 del D.Lgs. 151/2001;

Atteso che la sopracitata dipendente ha già usufruito di periodi di congedo, ai sensi dell'art. 42, c. 5, del D.Lgs. 151/2001 e s.m.i., per complessivi giorni 259;

Dato atto che le disposizioni vigenti sopra richiamate prevedono che:

- "il congedo fruito ai sensi dell'art. 42 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa" (pari a giorni 731);
- "durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento.....; l'indennità ..... spetta fino ad un importo complessivo massimo di Euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dal 2011, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità"
- "il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto";

Verificato che non risulta superato il sopracitato limite in quanto complessivamente, compreso il periodo di cui al presente provvedimento, la dipendente avrà fruito di 284 giorni di congedo;

# AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Vista:

- ❖ la circolare I.N.P.D.A.P. n. 22 del 28/12/2011 avente ad oggetto: "Art. 42, commi da 5 a 5 quinquies, del decreto legislativo 151/2001 – Retribuzione e copertura contributiva per periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap" in cui tra l'altro si specifica che l'importo dell'indennità rappresenta il tetto massimo complessivo annuo dell'indennità erogabile al lordo della contribuzione, riferita sia alla quota a carico dell'Ente datore di lavoro che quella a carico del lavoratore;
- ❖ la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 3/02/2012 con la quale si forniscono, tra l'altro, precisazioni in merito al trattamento spettante al dipendente durante il congedo per l'assistenza alla persona con disabilità;
- ❖ la circolare INPS n. 11 del 27/01/2016 con la quale si comunica che per gli effetti della rivalutazione la retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui trattasi non può eccedere, per l'anno 2016, l'importo, arrotondato all'unità di euro, pari a € 47.446,00;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente Responsabile SITRA, Dott.ssa Vittoria Frontuto, in ordine alla richiesta del dipendente;

Dato atto che è stata acquisita l'attestazione di regolarità amministrativa espressa dal Responsabile della S.A. Risorse Umane e relazioni Sindacali, ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, giusta proposta pervenuta in data 06/06/2016 registrata al progressivo n. 651 ed acquisita agli atti della S.A. Segreteria Affari Generali e Legali;

Ritenuto di concedere, per le motivazioni esposte in premessa, in favore della dipendente C. M. C., ausiliaria spec. serv. socioassistenziali - a tempo indeterminato a part-time, un ulteriore periodo di congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n.151/2001 e s.m.i., a decorrere dal 7/06/2016 e sino a tutto l'1/7/2016, con la precisazione che il presente provvedimento non avrà più effetto nell'ipotesi di non sussistenza delle condizioni per cui è stato emesso;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

1° - di concedere, per le motivazioni esposte in premessa, in favore della dipendente C. M. C., ausiliaria spec. serv. socioassistenziali - a tempo indeterminato a part-time, un ulteriore periodo di congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 e

# AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

s.m.i., a decorrere dal 7/06/2016 e sino a tutto l'1/7/2016, con la precisazione che il presente provvedimento non avrà più effetto nell'ipotesi di non sussistenza delle condizioni per cui è stato emesso;

2° - di precisare che durante tale congedo alla sunnominata spetta un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione nei limiti previsti dal D.Lgs. 151/2001 e s.m.i. e secondo le modalità previste dalla circolare INPDAP n. 22 del 28/12/2011, nonché della circolare della Funzione Pubblica n. 1 del 3/2/2012 e che tale periodo non è valutabile ai fini del T.F.S. né del T.F.R. ed inoltre non rileva ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità;

3° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO  
(Dr. Enzo Brusini)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Giuseppe Brazzoli)

COPIA IN PUBBLICAZIONE